

(N. 514)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1954

Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, relativa alla soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 dicembre 1949, n. 983, sopprime il ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e ne dispone il passaggio nei ruoli dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

Nella detta legge, si ritenne equo sancire (art. 4) che gli aiutanti di grado X e IX fossero inquadrati nel gruppo B col grado di origine, e che il servizio prestato nel ruolo degli aiutanti venisse computato per due terzi (art. 5) ai fini delle successive promozioni ai gradi X e IX in favore di coloro che, all'atto dell'applicazione della legge, risultavano inquadrati nel grado XI, iniziale del gruppo B.

Ora se dovesse applicarsi a detti funzionari il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, con cui si sancisce che è necessario che siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli impiegati entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono, verrebbe frustato il disposto di detto articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

Onde si appalesa opportuno modificare il detto articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, perchè esso sia operante.

Ed è per rispondere a questa giusta esigenza, che si ripropone l'approvazione del presente disegno di legge, già presentato nel corso della prima legislatura e decaduto per termine della legislatura stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'applicazione della disposizione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, i due terzi del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti sono operanti senza tener conto del disposto di cui all'articolo 6 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, o di altra disposizione limitativa prevista dagli ordinamenti in vigore.